

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 528

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALVI, CICCHITTO, BALDINI, ROMEO,
PIZZO, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, SELLITTI, SCHEDA,
INNAMORATO, MURATORE, PUTIGNANO, AGNELLI Arduino,
FRASCA, PIERRI, COCCIU, RICEVUTO, PISCHEDDA,
RAPISARDA, RIVIERA e ZAPPASODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1992

Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti

ONOREVOLI SENATORI. - Riproponiamo il testo del disegno di legge relativo all'istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, così come approvato nella passata legislatura (atto Camera n. 5408).

Gli interessi dei consumatori e l'esigenza della loro tutela vanno conquistando in tutti i Paesi industrializzati una crescente considerazione da parte dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione e delle aggregazioni politiche e sociali. Nel nostro Paese, però, questo progresso di idee non si è tradotto in iniziative idonee per introdurre concretamente nell'ordinamento giuridico e nella prassi di governo della società i principi e gli obiettivi dei movimenti dei consumatori, artefici principali di questo cambiamento nel quadro dei valori sociali, malgrado l'iniziativa della Comunità economica europea che, in questo campo, ha varato specifici programmi e normative. Fin dal 14 aprile 1975, infatti, la Commissione CEE ha indicato le linee di sviluppo di un «diritto dei consumatori» alla salute, alla sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione e all'educazione, nonché alla rappresentanza. Tale «diritto» doveva inoltre essere affiancato da una più ampia iniziativa politica degli Stati che riconsiderasse la figura stessa del consumatore, non più come mero acquirente di beni e servizi, ma soggetto attivo di iniziativa e di controllo in campo economico.

Tali principi furono ribaditi dall'ONU nella risoluzione del 9 aprile 1985.

Noi consideriamo gli interessi generali promossi dal sistema economico di mercato coincidenti, in definitiva, con un equilibrato sviluppo umano e sociale della collettività e, quindi, con gli interessi dei consumatori.

La condizione di inferiorità del singolo consumatore è fisiologica nelle strutture delle transazioni del mercato di consumo ed è tanto più grave quanto più il mercato è indifferente alla concorrenza internazionale o è organizzato da monopoli o da oligopoli. Il riequilibrio della forza contrattuale del consumatore è, quindi, una condizione fondamentale non solo dell'equità sociale, ma del buon funzionamento del mercato.

È indicativo, a questo proposito, il fatto che nei Paesi nei quali è più progredita la tutela dei consumatori sono stati creati a cura dello Stato, se non al suo interno, diversi strumenti di sostegno delle associazioni dei consumatori e istituzioni specializzate che si assumono compiti tecnici di ricerca e di analisi, che dovrebbero anche rientrare nei futuri programmi dello Stato italiano.

Se per realizzare una tale politica saranno pur sempre necessarie iniziative legislative e regolamentatrici, la nostra opinione è che queste iniziative possono essere ragionevolmente delimitate riconoscendo l'utilità di ricercare e mettere a punto sistemi di accordi, di concertazione, di arbitraggio, capaci di venire incontro alla diffusa aspirazione ad un sistema di rapporti e di procedure flessibili e pragmatiche. Le caratteristiche delle vicende dell'economia e la stessa oggettività dei cicli economici postulano uno sforzo congiunto dei consumatori e degli operatori economici per evitare le insidie e l'immobilità di una regolamentazione dirigistica.

Per questa ragione, il presente disegno di legge restringe al minimo possibile l'intervento legislativo e mira a realizzare, attraverso il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, una forma efficace di coordinamento e di rappresentanza degli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interessi dei consumatori e degli utenti, presupposto necessario per dare vita a sedi di confronto e di cooperazione con le istituzioni pubbliche e ad affidabili rappresentanze di interessi che affrontino il dialogo-dibattito con i produttori, i fornitori di servizi, i commercianti.

Bisogna tenere presente che, a breve scadenza, con l'instaurazione di un vero mercato comune europeo delle merci e dei servizi molte posizioni di rendita ricavate da arbitrarie manipolazioni dei prezzi, da restrizioni unilaterali di servizi diretti o complementari dovuti al consumatore, da ostacoli obiettivi alla concorrenza, saranno messe in crisi. È una prospettiva favorevole per i consumatori italiani, ma non è per essi indifferente che le imprese coinvolte si adeguino su pareri di trasparenza e concorrenzialità ovvero siano travolte dal flusso internazionale di merci e servizi.

Inoltre, occorre considerare che una parte importante degli scambi interni, soprattutto nel settore dei servizi, non sarà toccata dall'europeizzazione del mercato.

L'efficiente funzionamento dell'economia di mercato dipende, in definitiva, dal

livello di efficacia della libera concorrenza ed è innegabile che questa può trovare nel consumatore-utente una fonte di energia positiva a condizione che questo soggetto - attraverso meccanismi pratici di rappresentazione degli interessi, di sistemi di informazione ed orientamento, di azioni riequilibratrici del potere contrattuale - sia messo in condizione di esercitare il proprio ruolo nel sistema economico.

Appare, quindi, necessario che, nelle situazioni nelle quali la concorrenza non opera perchè al riparo della concorrenza internazionale o di una posizione di monopolio naturale o di oligopolio commerciale, essa sia sostituita funzionalmente dalla riconosciuta, legittima azione razionalizzatrice dei consumatori. Ed è in queste situazioni che la funzione delle organizzazioni dei consumatori - di piena evidenza su tutto l'orizzonte del mercato di consumo - assume il carattere di assoluta necessità.

Il presente disegno di legge mira a recuperare il ritardo legislativo del nostro Paese rispetto agli altri della Comunità europea. Proprio in questo spirito se ne raccomanda l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di seguito denominato «consiglio nazionale», nominato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da:

a) un sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) sedici rappresentanti dei consumatori e degli utenti, designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2;

c) nove esperti designati da enti e centri di ricerca qualificati nelle attività inerenti i settori di produzione, scambio ed erogazione di beni e servizi.

2. Il consiglio nazionale dura in carica tre anni ed elegge un vice presidente, scelto tra i nove esperti di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Alle riunioni del consiglio nazionale possono essere invitati esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni competenti per le materie trattate.

4. La segreteria del consiglio nazionale è assicurata dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 18 e 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Regolamento del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il proprio regolamento interno, che disciplina anche le condizio-

ni di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti nonché i criteri di erogazione dei finanziamenti e la revoca dei medesimi nei casi di accertate irregolarità.

Art. 3.

(Compiti del consiglio nazionale)

1. I Ministri richiedono il parere del consiglio nazionale sui disegni di legge e sugli schemi di decreto e di regolamento, da essi predisposti, che abbiano attinenza con i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Il consiglio nazionale, inoltre:

a) esprime pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa parlamentare;

b) formula proposte di studio e di intervento in materia di tutela dei consumatori e degli utenti anche in riferimento ai programmi comunitari;

c) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti anche promuovendo specifiche pubblicazioni;

d) realizza studi, ricerche e conferenze sui diritti dei consumatori e degli utenti.

3. Il consiglio nazionale stabilisce i criteri per la valutazione della rappresentatività nazionale delle associazioni, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

4. Per le attività di informazione e di verifica relative ai prodotti in commercio e ai servizi erogati da imprese ed enti pubblici e privati, il consiglio nazionale si avvale delle pubbliche amministrazioni competenti, anche tramite apposite convenzioni coi laboratori di analisi pubblici.

Art. 4.

(Associazioni di consumatori e di utenti. Legittimazione processuale)

1. Alle associazioni di consumatori e di utenti costituite per la protezione, l'informazione e l'educazione e per la salvaguardia della salute, della sicurezza e degli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interessi economici del consumatore e dell'utente, nonché per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti, spetta la rappresentanza degli interessi collettivi ad esse corrispondenti e il diritto di concorrere ai fini istituzionali previsti dalla presente legge.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto e previa istruttoria da parte del Segretariato di cui all'articolo 1, comma 4, iscrive in un apposito elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti che abbiano i requisiti di cui al comma 3.

3. Le associazioni di cui al comma 2 devono:

a) essere costituite per atto pubblico e avere uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

d) documentare, attraverso un rapporto annuale al consiglio nazionale, la continuità e la rilevanza esterna dell'attività, comprovata da una struttura a carattere interregionale ed esercitata da almeno due anni;

e) esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti operanti nei settori della produzione, del commercio o dei servizi.

4. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 sono legittimate ad agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti. Possono altresì promuovere la costituzione di collegi arbitrali, designandovi i propri rappresentanti.

Art. 5.

(Regioni ed enti locali)

1. Le Regioni, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agri-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coltura, anche d'intesa con le rappresentanze territoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, promuovono iniziative di informazione e di tutela dei consumatori e degli utenti, predisponendo idonei strumenti organizzativi e operativi, e riferiscono al consiglio nazionale sulle attività svolte.

Art. 6.

(Finanziamento di iniziative delle associazioni)

1. Alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi finanziamenti per specifici progetti di attività connessi al perseguimento dei propri fini statutari.

2. Le associazioni presentano i progetti, per i quali richiedono il finanziamento a carico dell'apposito fondo, al presidente del consiglio nazionale che decide, entro novanta giorni, previo motivato parere del consiglio medesimo.

3. Il finanziamento del progetto viene erogato, nella misura massima del 50 per cento, all'atto della sua approvazione, fino alla concorrenza massima del complessivo 80 per cento alla scadenza della metà del tempo previsto per la sua attuazione e, per la rimanente parte, alla presentazione della relazione finale sull'attuazione del progetto medesimo.

4. La data d'inizio dell'attuazione di ogni progetto deve essere comunicata al consiglio nazionale.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e in lire 3 miliardi annui a regime, si provvede, per il triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la tutela dei consumatori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Norme transitorie)

1. Per la prima composizione del consiglio nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, designa il sottosegretario di Stato incaricato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), di presiedere il consiglio nazionale e individua le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti che vengono invitate a designare i rappresentanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il consiglio nazionale.